



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **636** Reg. Determinazioni

Registrato in data **02/04/2019**

AMBIENTE

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

OGGETTO

DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA F.C.F. SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA BUCANEVE, 9 NEL COMUNE DI ROZZANO (MI) ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA LOMBARDIA, N. 1/B IN COMUNE DI CALVENZANO, BG. (CODICE MUTA AUA58859).

IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 19.12.2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente a decorrere dal 31.12.2017 e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con decreto del Presidente n. 314 del 01.12.2018;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

VISTE:

- la domanda, presentata in data 7/3/2017, al SUAP del Comune di CALVENZANO, dal Sig. Sergio Alfredo Forlano in qualità di legale rappresentante della ditta "FCF srl" con sede legale in Comune di Rozzano (MI) in Via Bucaneve, 9 ed insediamento in Comune di CALVENZANO, via Lombardia N° 1/B;
- la nota, acquisita in atti provinciali n. 17660 del 22.03.2017, con cui il SUAP del Comune di Calvenzano ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ha trasmesso la sopracitata domanda, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n.59 del 13.03.2013 per i seguenti titoli abilitativi:
 - rinnovo autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e lavaggio aree esterne;
 - proseguimento senza modifiche per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.L.vo n. 152/06;
- le integrazioni pervenute in data 29/01/2019 prot. n. 5922;
- la Tavola Unica datata 25/01/2019 allegata alle integrazioni del 29/01/2019.

RILEVATO dall'istanza presentata che la ditta:

- svolge attività di commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale (codice ATECO 46.77.10);
- svolge attività di sola messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle seguenti tipologie:
 - 3.1 *rifiuti di ferro, acciaio e ghisa*
 - 3.2 *rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe*
 - 6.1 *rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici*
 - 9.1 *scarti di legno e sughero, imballaggi di legno*
- svolge attività di messa in riserva (R13) recupero (R3) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologia: 1.1 *rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi*
- ha dichiarato che i rifiuti in ingresso all'impianto verranno avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione;
- l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

DATO ATTO che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e lavaggio aree esterne;
- Comunicazione per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs n. 152/06;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la L.R. 26/2003, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la DGR n. 6990 del 31 luglio 2017 con cui è stato approvato il Programma di Tutela ed Uso delle Acque 2016 (PTUA 2016);
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 8/10/2018 “Approvazione del Contratto di Servizio tra la Provincia di Bergamo e l'Ufficio d'Ambito di Bergamo per il periodo 1/10/2018 – 31/12/2020”;
- la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015;
- la Direttiva 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- la D.G.R. del 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la D.D.G n. 3590 del 08/07/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio/prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33, comma 1, e art. 57, comma 5/6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato ed integrato con D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389”;
- il D.d.u.o 24/06/2003 n. 10384 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art.33 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e contestuale modifica ed integrazione del d.d.g. 8 luglio 1998, n. 3590”;
- il D.Lgs 7 Luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;

- la Circolare Ministeriale prot. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull’inquinamento acustico - e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59”;
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui alla DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.

RILEVATO che per quanto riguarda l’impatto acustico:

- la ditta ha allegato all’istanza la valutazione d’impatto acustico datata 13/03/2014.
- Il Comune di Calvenzano ha espresso il seguente parere: *visto il contenuto del parere di ARPA si richiede alla ditta di presentare una dichiarazione attestante che le condizioni acustico-ambientali dell’area in esame e le condizioni di operatività dell’impianto non hanno subito cambiamenti che possano avere effetto sull’impatto acustico.*

DATO ATTO che l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs 152/06 e dell’art. 48 comma 2 lettera i) della LR 26/2003;

CONSIDERATO, alla luce delle disposizioni regionali, che per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne, l’istruttoria di competenza dell’Ufficio d’Ambito Provinciale, costituisce un endoprocedimento dell’AUA;

VISTA l'istruttoria tecnica, trasmessa dal Dirigente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, pervenuta in atti con prot. prov. n. 75714 del 30/11/2018, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (**allegato A**);

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nella Scheda Tecnica (**allegato B**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che riporta le modalità di esercizio:

- dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie tipologia 3.1, 3.2, 6.1, 9.1;
- dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alla tipologia 1.1.;

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1 di autorizzare, ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013, il Legale Rappresentante della ditta "FCF SRL" con sede legale in Via Bucaneve, 9 nel Comune di Rozzano ed insediamento ubicati in Via Lombardia 1/B nel Comune di Calvenzano :

1a) allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e lavaggio aree esterne alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata scheda tecnica dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato A.

1b) a proseguire ai sensi dell'art.216 del D.lvo 152/06 l'attività di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alle tipologie 3.1., 3.2., 6.1. e 9.1.;
- messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alla tipologia 1.1.;

alle condizioni riportate nella Scheda Tecnica, allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di disporre altresì quanto segue:

- 2a) la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;

- 2b) entro 30 giorni dalla notifica dell'AUA la ditta dovrà presentare al Comune di Calvenzano una dichiarazione attestante che le condizioni acustico-ambientali dell'area in esame e le condizioni di operatività dell'impianto non hanno subito cambiamenti che possano avere effetto sull'impatto acustico.;
3. di disporre che entro 30 giorni dalla data di notifica dell'AUA dovrà essere presentata una garanzia finanziaria pari a euro **38.999,28** così come disposto dalla dgr 19 novembre 2004 n.7/19461. La garanzia finanziaria da presentare dovrà decorrere dalla data di assunzione dell'AUA e avere durata di 16 anni (15 anni+un anno) nonché riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'istituto bancario o la compagnia di assicurazione. In difetto il Servizio AUA si riserva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4 del D. Lgs 152/06;
4. di confermare l'iscrizione della ditta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti, dal 16.01.2008, alla posizione n. 211, disponendo che la ditta dovrà provvedere al pagamento annuale del diritto di iscrizione al citato registro;
5. di stabilire che:
- 5a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Calvenzano.
- 5b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
- 5c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente.
6. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
- 6a) alla diffida,
- 6b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
- 6c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
7. di stabilire che ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 dell'art. 216 del D.Lvo 152/06 l'autorità competente potrà disporre il divieto di prosecuzione dell'attività come previsto dal comma 4, del citato articolo 216 del D.Lvo 152/06;
8. di demandare all'Ufficio d'Ambito la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia e lavaggio aree esterne in pubblica fognatura;
9. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di

eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Calvenzano.

11. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione.
12. di trasmettere al SUAP del Comune di Calvenzano il presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
13. di fare salve le competenze del SUAP in materia di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i..
14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: scheda tecnica Ufficio d'Ambito prot. prov.75714 del 30/11/2018 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Allegato B: scheda tecnica comunicazione recupero di rifiuti non pericolosi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Confalonieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate



Ufficio d'Ambito di Bergamo

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato
Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167
Tel. 035-211419 - Fax 035-4179613
e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it <http://www.atobergamo.it>

Prot. n. 5323/RF

Bergamo, 29 Novembre 2018

Spett.le
PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Ambiente
Servizio AUA
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Oggetto: Trasmissione esito istruttoria Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D. L.vo 03 aprile 2006 n. 152. Rilascio parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne alla Ditta F.C.F. S.R.L. con sede legale in Via Bucaneve n. 9 nel Comune di Rozzano (MI).

Viste le funzioni attribuite alle Autorità d'Ambito dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26, art. 48, comma 2, lettera i, e l'affidamento dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, deliberato dal C.P. della Provincia di Bergamo in data 13/06/2011, in allegato alla presente si trasmette l'esito dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione presentata dalla Ditta F.C.F. S.R.L., per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura dell'insediamento ubicato in Via Lombardia n. 1/B nel Comune di Calvenzano (BG).

Il documento dovrà essere parte integrante e sostanziale dell'atto conclusivo del procedimento.

Copia dell'autorizzazione A.U.A. dovrà essere trasmessa anche all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo ed al Gestore del servizio di depurazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Norma Polini
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi testo unico D.P.R. 445/2000 e
D. Lgs. 82/2005 e norme collegate)



Ufficio d'Ambito di Bergamo

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato
Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167
Tel. 035-211419 - Fax 035-4179613
e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it <http://www.atobergamo.it>

ALLEGATO A

(scarico acque reflue in fognatura)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D. L.vo 03 aprile 2006 n. 152. Rilascio parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne della Ditta F.C.F. S.R.L. con sede legale in Via Bucaneve n. 9 nel Comune di Rozzano (MI).

Premesso che la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo" per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 01.07.2011;

Viste le funzioni di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, attribuite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 27.01.2015, all'ing. Norma Polini;

Dato atto che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D. L.vo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della L. R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell'Assemblea Consortile del 30/06/2010, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi della provincia di Bergamo" di seguito, Regolamento;

Dato atto della competenza di settore attribuita all'Ufficio d'Ambito, a cui fa capo la specifica attività istruttoria per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali come individuato nella Parte III, Titolo IV, Capo II del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che la Ditta F.C.F. S.R.L., C.F. e P. IVA n. 03300520966, con sede legale in Via Bucaneve n. 9 nel Comune di Rozzano (MI) ed insediamento produttivo in Via Lombardia n. 1/B nel Comune di Calvenzano (BG), ha presentato in data 07/03/2017 allo sportello SUAP del Comune di Calvenzano istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 per titoli autorizzativi diversi di cui, fra gli altri, per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e lavaggio di aree esterne provenienti dall'insediamento produttivo sopra menzionato;

Vista la nota prot. n. 2174 del 22/03/2017, assunta agli atti dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo al prot. n. 947 del 22/03/2017, con la quale lo sportello SUAP del Comune di Calvenzano ha comunicato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e ad altri enti l'avviso di avvio del procedimento riguardante l'istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, presentata dalla Ditta F.C.F. S.r.l.;



Accertato l'avvenuto versamento da parte dell'istante degli oneri di istruttoria, come richiesto ai sensi dell'art. 124, c. 11, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità della domanda, come determinato dall'art. 24 comma 4 del Regolamento;

Acquisito ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), l. r. 26/2003 e s.m.i. il parere favorevole, con prescrizioni, del soggetto Gestore COGEIDE S.p.A. dell'impianto di depurazione, al ns. prot. n. 5294 del 28/11/2018;

Rilevato che la Ditta, nell'insediamento produttivo sito in Via Lombardia n. 1/B nel Comune di Calvenzano, svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, - (acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne);

Considerato che F.C.F. S.r.l., soggetta alla comunicazione per l'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha presentato un progetto per la verifica di VIA che riferiva alcune varianti inserite nella relativa tavola in capo alla ridefinizione delle aree rifiuti, dei quantitativi di rifiuti di carta e all'estensione delle operazioni R4.

L'istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, inoltrata successivamente, seppur corredata dalla medesima tavola, ha aggiornato la situazione del sito, per cui a titolo di chiarimento e per evitare incoerenti valutazioni, si specifica di seguito quanto "nuova versione" nella contestuale istruttoria in corso:

- rinnovo del titolo di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, di cui al provvedimento prot. n. 704 del 03 aprile 2014, rilasciato a F.C.F. S.r.l. dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo;
- rinuncia dell'attività di recupero R4 dei rifiuti delle tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998;
- variazione della quantità di rifiuti individuati alla tipologia 1.1 dell'Allegato medesimo (carta e cartone) sottoposti a recupero per una quantità totale pari a 44.530 t/anno ed altre variazioni volumetriche per vari CER;

Alla luce degli aggiornamenti nel corso istruttoria, e per quanto relativo a tipologie, quantitativi e CER trattati presso l'impianto F.C.F. S.r.l. si fa riferimento al documento prot. n. 14924 dell'11/02/2014 rilasciato dal Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo ed ai dati comunicati dalla stessa società F.C.F. S.r.l. nella "scheda G1" dell'istanza A.U.A. caricata nel portale MUTA.

Per l'eventuale ridefinizione di zone di recupero e stoccaggio rifiuti e per revisione dei quantitativi, purchè senza varianti delle reti fognarie, si rimanda ai provvedimenti e/o prescrizioni dell'Ente competente il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto di quanto sopra evidenziato, scaturito dalle valutazioni imprenditoriali della Ditta, l'istruttoria tecnica dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo viene svolta in considerazione del fatto che non sono introdotte varianti relative:

- ❖ alle superfici occupate dall'insediamento;
- ❖ alle opere edili;
- ❖ ai macchinari installati (pressa, spaccabobine, taglierina, ragno);
- ❖ alla rete fognaria aziendale e quindi agli scarichi già in precedenza autorizzati;
- ❖ al parco rifiuti esterno utilizzato per solo deposito temporaneo;

Dato atto che la superficie totale dell'insediamento è pari a circa 5.789 mq., così suddivisa in base al riepilogo dichiarato dalla Ditta istante:

- ✓ mq. 2.444 di superficie coperta, rappresentata dai fabbricati: uffici, servizi, capannone di circa 2.254 mq.;
- ✓ mq. 549 di superficie drenante;
- ✓ mq. 2.796 di superficie scoperta impermeabile, costituita dai piazzali di transito degli automezzi.

L'accesso avviene da Via Lombardia a nord dell'impianto ed a mezzo di strada privata; oltre il lato est passa la Strada Provinciale 2. Lungo i lati perimetrali sud ed est, l'insediamento è interessato dalle fasce di rispetto delle rogge confinanti, rispettivamente Roggia Vailata e Roggia Maggiore di cui in relazione vengono dichiarate le attestazioni di compatibilità;

Rilevato che il ciclo produttivo della Ditta istante ricade nella categoria "attività di recupero di rifiuti non pericolosi", ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, e consiste essenzialmente in un'impresa che, in forza di autorizzazione in regime semplificato, effettua messa in riserva (R13) di tipologie 1.1 (rifiuti di carta con recupero R3), tip. 3.1 (rifiuti di metalli ferrosi) e tip. 3.2 (rifiuti di metalli non ferrosi) e stoccaggio temporaneo (R13) di legno e di plastica.

L'attività preponderante si riferisce al recupero di carta; la Ditta intende integrare l'attività con ampliamento delle t/anno trattate per varie tipologie di rifiuti con particolare incremento di carta e cartone.

I rifiuti separati e temporaneamente stoccati e quelli sottoposti a recupero R3 vengono indicati dettagliatamente nella domanda con i relativi quantitativi e localizzazione per area funzionale;

Considerato che le principali attività:

- o messa in riserva (in cumuli, cassoni, balle, ecc.);
- o cernita dei rifiuti conferiti;
- o riduzione volumetrica della carta e cartone selezionati;
- o trattamento delle bobine (separazione con spaccabobine della carta avvolta su anima di cartone e loro taglio);
- o carico e scarico e selezione metalli con ragno,

avvengono all'interno del capannone aziendale a cui è annesso un fabbricato dove sono ubicati gli uffici ed i servizi del personale e l'unità abitativa del titolare;

La parte scoperta è sostanzialmente rappresentata da una fascia di transito dotata di pesa lungo il lato est e da un unico piazzale a sud del capannone. Lungo il lato sud è presente una griglia per l'intercettazione di sversamenti sulle superfici interne del capannone, impedendo che tali reflui possano raggiungere le caditoie del cortile. Tale canalina è collegata ad un bacino di cattura a tenuta avente capacità di 1 mc., identificato in planimetria di riferimento lungo il lato ovest del fabbricato.

Si segnala in area scoperta la presenza di due piccoli depositi di carburante: in zona sud-est una cisterna di gasolio di 5 mc. fuori terra (prevalentemente impiegata per muletti ed i mezzi dell'azienda) ed in zona sud-ovest un serbatoio di gpl di circa 1 mc. fuori terra ad uso riscaldamento.

Su questo stesso piazzale avviene il deposito temporaneo (messa in riserva R13) di rifiuti decadenti dalla cernita dei carichi di rifiuti in ingresso e che poi vengono stoccati in una batteria di container/cassoni posati su pavimentazione impermeabile, a tenuta e dichiarati, da parte della Società, costantemente coperti per impedire inquinamenti da dilavamento;

Considerato che l'approvvigionamento idrico all'insediamento avviene in modo esclusivo da pubblico acquedotto; non esistono utilizzi connessi all'attività a parte possibili saltuari lavaggi delle superfici interne che generano comunque reflui non scaricati in pubblica fognatura, ma raccolti in vasca stagna e diversamente smaltiti presso soggetti autorizzati.

In relazione tecnica, presentata con l'istanza di A.U.A., è dichiarato un esclusivo uso domestico per i servizi igienici e gli spogliatoi in considerazione di una presenza massima di n. 8 addetti. I consumi rilevati da acquedotto per i due esistenti punti di fornitura (una ad uso antincendio), risultano più consistenti rispetto al prelievo medio dichiarato pari a circa 200 mc./anno.

In tal senso, dalla valutazione dei dati a consumo, si ritiene di incrementare la portata di scarico presunta al fine di definire un profilo quantitativo congruo ai volumi effettivi e misurati al netto dell'imponderabile e non prevedibile apporto annuo delle acque meteoriche di prima pioggia;

Dato atto che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, con provvedimento prot. n. 704 del 03 aprile 2014, ha autorizzato la Ditta F.C.F. S.R.L. a scaricare nella pubblica fognatura le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne provenienti dall'insediamento produttivo in esame;

Considerato che l'insediamento in esame è soggetto alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006, che disciplina lo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), poiché le superfici scolanti costituiscono pertinenza di edifici ed installazione in cui sono svolte attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;

Rilevato che, con riferimento alla planimetria con lo schema fognario dell'insediamento presentata dalla Ditta con l'istanza di A.U.A. - Tavola 3-4 VAR, Rev. 2 del 02 aprile 2013, "Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti e schema fognario", redatta dallo Studio di Ingegneria Capelli -, il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche è così configurato:

scarico nella pubblica fognatura di Via Lombardia di:

- acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici degli uffici e dei reparti produttivi e dagli spogliatoi del personale, previo passaggio in fossa biologica;
- acque di prima pioggia della superficie scolante dei piazzali. Le acque di prima pioggia dei piazzali, segregate a mezzo di pozzetto scolmatore a tre vie, sono inviate alla vasca di prima pioggia e sottoposte a pretrattamento in manufatto disoleatore (con filtro oleoassorbente). La vasca di prima pioggia è stata dimensionata in ragione dei circa 2800 mq. di superficie impermeabilizzata dei piazzali ed ha un volume di 14 mc. Tra le procedure di emergenza dichiarate in relazione, è previsto che la vasca di prima pioggia, in caso di sversamenti accidentali sulle superfici di piazzale, sia utilizzata come vasca di emergenza per segregare i reflui inquinati con immediato scollegamento dello scarico della medesima in pubblica fognatura, con successivo svuotamento per smaltimento come rifiuto in impianti autorizzati.

A valle dello scarico della vasca di prima pioggia è presente un misuratore di portata. Inoltre, a valle del pretrattamento e prima della confluenza con le altre linee di scarico, è presente un pozzetto di controllo e prelievo campione delle acque di prima pioggia.

In considerazione delle quote sfavorevoli allo scarico per caduta è stata prevista una stazione di sollevamento, punto di confluenza della rete di acque nere ed acque bianche dell'insediamento, prima del recapito finale.

Lo scarico finale è stato realizzato in conformità agli standard costruttivi prescritti dal gestore Cogei S.p.A. a mezzo di un pozzetto di calma per dissipazione cinetica (non è consentito lo scarico diretto di reflui pressurizzati nella pubblica fognatura) ed a valle del quale è stato realizzato il pozzetto con sifone di tipo fiorenze, come previsto dal regolamento fognatura del gestore Cogei S.p.A. (come da Tavola U "Recapito finale con sifone - Inquadramento - Particolari", aggiornata al gennaio 2017);

scarico in corpo idrico superficiale (Roggia Maggiore) di:

- acque pluviali del fabbricato;
- acque di seconda pioggia della superficie scolante dei piazzali;

Dato atto che la rete fognaria nella quale recapita lo scarico finale è collegata all'impianto intercomunale di depurazione delle acque reflue urbane ubicato nel Comune di Mozzanica;

Richiamato l'art. 7 del r. r. n. 4/2006, in base al quale gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne devono rispettare i valori limiti adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Autorità d'Ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevata la conclusione dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo in data 29/11/2018;

Visti:

- il D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";



- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2. Del r. r. n. 4/2006;
- la d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 11045 linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett .c) della l.r. 26/2003 s.m.i.;
- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della provincia di Bergamo approvato dall'Assemblea d'Ambito nella conferenza del 30.06.2010;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 "Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 del r. r. 24 marzo 2006, n. 4. "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, di cui al punto 3 periodo 4 e 5;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale AUA";
- la circolare del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013, circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- la d.g.r. 16 maggio 2014 n. 1840 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del Regolamento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)";
- la d.g.r. 14 luglio 2015 n. 3827 "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo n. 13 del 06 luglio 2016, con decorrenza della sua applicazione dal 01/09/2016;
- la d.g.r. 31 luglio 2017 n. 6990 con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 45 della l.r. 26/2003, il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA);

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

SI DISPONE

1. il parere favorevole per lo scarico finale nella pubblica fognatura di Via Lombardia del Comune di Calvenzano (BG), oltre che delle acque reflue domestiche, delle acque meteoriche di prima pioggia e lavaggio aree esterne della superficie scolante dei piazzali, attraverso il sistema di cui alle premesse (Tavola 3-4 VAR, Rev. 2 del 02 aprile 2013, "Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti e schema fognario", redatta dallo Studio di Ingegneria Capelli), proveniente dall'insediamento produttivo della Ditta F.C.F. S.R.L., sito in Via Lombardia n. 1/B nel Comune

di Calvenzano (BG), legale rappresentante Sig. Sergio Alfredo Forlano, C.F. FRLSGL44A21F205N;

2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:

- a) relativamente ai parametri di portata relativi allo scarico, si assumono quelli che seguono con particolare riferimento a:

a. portata dello scarico complessivo	QA	:	700	mc./anno*
b. portata dello scarico giornaliera	Qd = QA/300 gg.	:	2,3	mc./giorno
c. portata dello scarico oraria	Qh = Qd/8h	:	0,3	mc./ora
d. portata dello scarico massima	Q max	:	0,4	mc./ora

*N.B.: portate al netto delle acque di prima pioggia.

In corrispondenza con i tempi di svuotamento della vasca di prima pioggia previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2006 il limite di portata massima allo scarico sarà di 14,4 mc./ora in considerazione di portata massima della pompa sommersa di 4 litri/secondo;

- b) lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali, nel pozzetto di ispezione e campionamento posto a valle del pretrattamento e prima della confluenza con la linea di scarico delle acque reflue domestiche, deve rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in rete fognaria. I reflui devono essere sottoposti a tutti i trattamenti necessari per il rispetto dei limiti prescritti;
- c) il pozzetto per il campionamento parziale della prima pioggia e quello dello scarico finale devono avere dimensioni standard 50 cm. x 50 cm. con altezza utile dal fondo di 50 cm. Gli stessi devono essere mantenuti in buono stato tale da consentire l'agevole ispezione e prelievo dei campioni;
- d) il sistema di separazione della "prima pioggia" ed i successivi trattamenti dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2006. Lo svuotamento della vasca di cattura della prima pioggia deve essere effettuato in condizioni di tempo asciutto, a distanza di almeno 96 ore dall'ultimo evento di pioggia, e deve avvenire con portata massima della pompa di 4 l/sec. pari a 14,4 mc./h;
- e) il sistema di separazione e trattamento della prima pioggia, i relativi manufatti ed il misuratore di portata installati in area sud-est dei piazzali dovranno essere accessibili ed agevolmente ispezionabili;
- f) tutti i manufatti installati, disoleatori, pozzetto scolmatore di prima pioggia, pozzetti di ispezione, di campionamento, misuratori di portata, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza, con annotazione delle attività manutentive in apposito registro similmente a come previsto e predisposto nelle schede macchina delle manutenzioni programmate fornite in relazione di riferimento;
- g) sulla fascia impermeabilizzata di piazzale lungo il lato est dell'insediamento utilizzato per l'accesso dei mezzi alla zona pesa e quindi all'ingresso del capannone/area di conferimento non dovranno essere presenti stoccaggi temporanei non previsti di fatto nell'organizzazione delle aree rifiuti;
- h) preso atto della Tavola 3-4 VAR, Rev. 2 del 02 aprile 2013, "Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti e schema fognario", redatta dallo Studio di Ingegneria Capelli, assunta come planimetria di riferimento, si segnala che nella medesima è stata mantenuta e rappresentata la fossa biologica, precedente recapito delle acque reflue domestiche. La rete delle acque nere nello stato di fatto è collegata alla pubblica fognatura, pertanto la fossa settica dovrà essere svuotata, disinfettata e demolita con rimozione della vasca di intercettazione dei solidi sospesi ed eseguite le relative bonifiche. Si prescrive alla Ditta che la tavola grafica venga aggiornata in tal senso quale as-built dell'insediamento entro **30 giorni** dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale e trasmessa all'Autorità Competente (Provincia di Bergamo - Servizio Autorizzazione Unica Ambientale), all'Ufficio d'Ambito di Bergamo ed al gestore Cogeide S.p.A.;



- i) la vasca a tenuta installata lungo il lato ovest del capannone ed utilizzata per la raccolta degli sversamenti e recapito finale degli sversamenti raccolti dalla canalina perimetrale lato sud, provenienti dalle superfici interne del medesimo capannone, dovrà essere sempre mantenuta scollegata dalla rete fognaria interna. E'vietato lo scarico di rifiuti in pubblica fognatura;
 - j) in caso di sversamenti accidentali sulle superfici impermeabilizzate esterne la vasca di prima pioggia utilizzata come vasca emergenziale, dovrà essere immediatamente disconnessa dalla rete fognaria dell'insediamento e sospeso lo scarico verso la pubblica fognatura;
 - k) si prende atto che le possibilità di contaminazione siano ridotte dalla condizione per cui le principali attività (R13 e R4) relative alle varie tipologie di rifiuti avvengono in assoluta prevalenza all'interno del capannone. Non dovranno comunque essere presenti limature, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, né fusti o contenitori che contengano olii o vernici e ciò con particolare riferimento ai depositi zone 6, 7 e 8 (stoccaggi temporanei su piazzale sud) che dovranno sempre essere mantenuti in container dotati di chiusura o coperti e comunque mai sottoposti a dilavamento;
 - l) l'Autorità di Regolazione per l'Energia (Arera) prevede debba essere effettuata una misura validata dei volumi scaricati in pubblica fognatura dall'Utenza della depurazione e la recente normativa relativa alla separazione contabile obbligatoriamente applicata al Servizio Idrico Integrato prevede altresì che debba essere effettuata una misura volumetrica degli scarichi industriali. Cogeide S.p.A. ha pertanto la facoltà di prescrivere un idoneo misuratore di portata sullo scarico. Appena definiti gli standard tecnici Cogeide S.p.A. si riserva di comunicare alla Ditta le modalità di misura, le specifiche tecniche relative agli strumenti per la quantificazione degli scarichi e non ultime, le competenze in capo all'installazione, al mantenimento degli strumenti e alla gestione/registrazione dei dati;
 - m) il misuratore di portata già installato sullo scarico e già in uso dovrà essere mantenuto in esercizio e in caso di malfunzionamento, immediatamente ripristinato. La Ditta dovrà inviare tempestiva comunicazione al gestore Cogeide S.p.A. nel caso di eventuali anomalie;
 - n) il titolare dello scarico è tenuto a presentare a Cogeide S.p.A. una denuncia annuale della quantità di acque scaricate nell'anno solare precedente secondo le modalità e la scadenza che Cogeide S.p.A. si riserva di comunicare;
 - o) con frequenza almeno quindicinale, e sempre secondo necessità, dovrà essere effettuata una energica pulizia a secco dei piazzali in cui è previsto il transito di automezzi, nonché di tutte le superfici impermeabili escluse le coperture e le superfici "a tetto";
 - p) eventuali colaticci e/o sversamenti derivanti dai prodotti e/o dai rifiuti stoccati dovranno essere gestiti secondo la normativa rifiuti e previa intercettazione con kit assorbenti e raccolta in appositi contenitori/pozzetti o vasche a tenuta da prevedersi alla base delle zone a rischio (zone di stoccaggio, aree di conferimento, zona compressori, officina, ecc.);
 - q) qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico e/o nei sistemi di pretrattamento delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato al gestore COGEIDE S.P.A.;
 - r) la quantità e la qualità degli scarichi dev'essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti;
3. di dare atto che lo scarico finale delle acque meteoriche di prima pioggia proveniente dall'insediamento è compatibile, nel pieno rispetto delle prescrizioni e condizioni sopra riportate, con le caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto intercomunale di trattamento delle acque reflue urbane ubicato nel Comune di Mozzanica;
4. di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 59/2013, nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;

5. che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
6. che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte dell'organo di controllo;
7. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore del servizio di depurazione ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, all'Autorità competente l'eventuale superamento dei limiti allo scarico in pubblica fognatura;
8. che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D. L.vo n. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere presentata ai sensi della normativa vigente una nuova autorizzazione;
10. di dare atto che le tipologie di istanze non soggette alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 59/2013, quali le comunicazioni di voltura e di modifica non sostanziale dell'insediamento e dello scarico finale, saranno gestite secondo le norme settoriali e direttamente dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo;
11. di dare atto che in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della autorizzazione vigente, analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale; dette comunicazioni compreso il cambiamento relativo al legale rappresentante, dovranno essere trasmesse all'Autorità competente (Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Bergamo);
12. che il Titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
13. che qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione, della durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, dovrà esserne data comunicazione all'Autorità competente ed al Gestore del servizio di depurazione;
14. di dare atto che almeno 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare dell'AUA invia all'Autorità competente un'istanza di rinnovo dell'autorizzazione corredata dalla documentazione richiesta;
15. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi testo unico D.P.R. 445/200 e
D. Lgs. 82/2005 e norme collegate)

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

ALLEGATO B: recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Scheda Tecnica

OGGETTO: DPR 59 del 13/03/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Ditta F.C.F.srl con insediamento in comune di Calvenzano, Via Lombardia, 1b relativa a:

- operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- scarichi in pubblica fognatura di acque meteoriche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ditta:	F.C.F. S.r.l.
Sede legale:	Rozzano (BG), Via Bucaneve n. 9
Insedimento produttivo:	Calvenzano (BG), Via Lombardia 1B
Rif. Istanza:	istanza presentata in data 07/03/2017 al SUAP del Comune di Calvenzano e acquisita in atti provinciali con prot. n. 13744 del 07/03/2017.
Integrazioni	Prot. n. 5922 del 29/1/2019
planimetria:	Tavola 3-4 var datata 02/04/2013 (data di stampa 05/04/2013) avente per oggetto "Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti e schema fognario".
Atti di cui è già titolare la Ditta:	Comunicazione di esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n° 152/06 del 16/01/2008, rinnovata in data 12/10/2012.

Premesse:

L'attività di recupero rifiuti è svolta in regime di procedura semplificata in virtù della Comunicazione di Inizio Attività del 16.01.2008 (ai sensi del D.L.vo n. 22/97), rinnovata in data 12.10.2012 (ai sensi dell'art. 216 del D.L.vo n. 152/06).

Con nota del 24.02.2014 il Servizio Rifiuti Provinciale ha comunicato alla ditta l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti alla posizione n. 211 (ex n. 2/2003 dell'originaria iscrizione avvenuta il 16.01.2008), specificando che l'attività a cui detta iscrizione è riferibile è quella indicata nella tabella che segue.



TIPOLOGIA DI RIFIUTI INDIVIDUATA NELL'ALL. I AL D.M. 5.2.98	CER	ATT. DI RECUPERO	QUANTITATIVO MASSIMO ANNUO	POTENZIALITÀ DEL DEPOSITO
1.1 <i>rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi</i>	150101, 150105, 150106, 200101	R13/R3	44.530 t (pari a 178.120 mc)	60t (pari a 240 mc)
3.1 <i>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa</i>	120102, 120101, 100210, 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 200140, 191202 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299, 120199	R13	2.000 t (pari a 4.000 mc)	30 t (pari a 60 mc)
3.2 <i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</i>	110501, 120103, 120104, 110599, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 120199, 100899	R13	1.000 t (pari a 2.000 mc)	30 t (pari a 60 mc)
6.1 <i>rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici</i>	020104, 150102, 200139, 191204, 170203	R13	2.000 t (pari a 20.000 mc)	6 t (pari a 60 mc)



9.1 <i>scarti di legno e sughero, imballaggi di legno</i>	030101, 150103, 030105, 030199, 170201, 200138, 191207, 200301	R13	2.000 t (pari a 13.333 mc)	9 t (pari a 60 mc)
---	--	-----	-------------------------------	-----------------------

Con nota datata 11.02.2014 prot. n° 14924 il Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo, con riferimento alla richiesta di rinnovo del 12/10/2012 prot. prov. n.100879 e successive integrazioni, ha comunicato alla ditta l'accettazione della fideiussione polizza n. 444102 del 31.01.2014 emessa dalla società assicurativa Elba Assicurazione S.p.A.

In data 07.03.2017 la ditta ha inoltrato l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo sia dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura che della Comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06, precisando che l'attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti non pericolosi svolta dall'azienda non ha subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO E DELL'IMPIANTO

Sulle tipologie ricomprese nella comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 (1.1, 3.1, 3.2, 6.1, 9.1) viene effettuata:

- esclusivamente la messa in riserva (R13) sulle tipologie 3.1, 3.2, 6.1, 9.1
- operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R3) sulla tipologia 1.1. (rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi).

Il ciclo di recupero della carta è articolato nelle seguenti fasi:

- ricezione e scarico dei rifiuti nelle aree predisposte;
- eventuale stoccaggio del materiale scaricato;
- recupero R3 mediante selezione, eliminazione dei materiali e dei corpi estranei, separazione delle diverse tipologie di carta e cartone al fine di ottenere materie prime secondarie per l'industria cartaria con le seguenti caratteristiche:
 - impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei max 1% come somma totale;
 - carta carbone, carte bituminate assenti;
 - formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;
 - fenolo non superiore allo 0,1% in peso;
 - PCB + PCT <25 ppm
- per i rifiuti costituiti dai fine bobina provenienti dalle tipografie, separazione della carta dalle anime di cartone mediante spacca bobine, imballaggio della carta nella pressa e taglio delle bobine mediante taglierina;
- adeguamento volumetrico ed imballaggio mediante pressa;
- stoccaggio delle materie prime secondarie e dei rifiuti provenienti dalla cernita;
- caricamento delle materie prime secondarie e dei rifiuti decadenti dalla cernita sui mezzi di trasporto;
- trasporto a destinazione su camion

DATO TARGA DELL'IMPIANTO

La potenzialità di recupero di materia (R3) della tipologia 1.1 dell'allegato 1 al DM 05.02.98 e s.m.i. è stata determinata sommando i dati targa della pressa (35 t/h) e della taglierina (1,3 t/h) per



una potenzialità massima tecnica dell'impianto pari a 36,3 t/h. Sulla base di questo dato è stata eseguita una verifica di assoggettabilità a VIA e, con nota provinciale del 09.11.2011 Prot. n. 88040 è stato comunicato l'esito di non assoggettabilità alla procedura di VIA regionale.

UBICAZIONE IMPIANTO E VERIFICA CRITERI LOCALIZZATIVI

L'impianto è ubicato in Comune di Calvenzano in via Lombardia 1/b, nella porzione meridionale del territorio comunale in un'area contraddistinta catastalmente al Foglio 12 (cartografico), Foglio 9 (meccanografico), con il mappale n° 3064 classificato come "Tessuto produttivo consolidato - P1", art. 12 delle N.T.A. del Piano delle Regole. La strada di accesso all'impianto, non inclusa nell'area oggetto di autorizzazione, è contraddistinta catastalmente con il mappale n° 2932 e, come attestato dal certificato comunale del 7/11/2018 (prot. n. 71324 del 13/11/2018), è di proprietà del Comune di Calvenzano.

Lungo il confine est dell'insediamento scorre la Roggia Maggiore e lungo il confine sud e parte del lato ovest scorre la Roggia Vailata. Il certificato vincoli datato 7/11/2018 (prot. n. 71324 del 13/11/2018) evidenzia infatti la presenza delle relative fasce di rispetto.

Si da atto, in merito, che nella valutazione dei criteri di localizzazione dell'impianto effettuata nell'ambito della comunicazione del 12.10.2012 (con riferimento alla DGR 10360/2009 e al PPGR approvato con DGR 10767/2009) era già stata evidenziata la presenza delle suddette fasce di rispetto in relazione alle quali sia il comune (per la Roggia Maggiore con note datate 10.10.2012 e 28.5.2013) che il Consorzio Generale della Roggia Vailata (per la roggia Vailata con nota datata 5/8/2011) avevano trasmesso il proprio parere non ostativo allo svolgimento dell'attività già esistente.

Con l'istanza di AUA la ditta ha chiesto un rinnovo senza modifiche rispetto alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 del 12.10.2012, restando valide pertanto le prescrizioni già impartite dal Servizio Rifiuti della Provincia (che aveva prescritto di escludere la movimentazione interna dei rifiuti nelle aree interessate dalla fascia di rispetto).

DOTAZIONI MINIME

L'impianto risulta dotato:

- di un sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
- da un sistema di raccolta di eventuali sversamenti sotto la copertura antistante il capannone in cui avviene lo stoccaggio rifiuti che termina con un pozzetto a tenuta;
- di idonea recinzione lungo tutto il perimetro.

ORGANIZZAZIONE E CRITERI DI GESTIONE

Lo stabilimento comprende un capannone industriale in calcestruzzo e una palazzina uffici con annessa abitazione del titolare, un piazzale dotato di pavimentazione industriale in calcestruzzo e un accesso al piazzale, interno alla superficie recintata, pavimentato con manto bituminoso.

Le superfici riferite all'area recintata sono le seguenti:

Superficie coperta 2.444 (di cui 190 m² abitazione e uffici, 2.254 m² capannone)

Superficie scoperta permeabile 549 m²

Superficie scoperta impermeabile 2.796 m²

Superficie totale 5.789

All'arrivo del mezzo di trasporto l'addetto alla pesa verifica che i dati riportati sul formulario siano



coerenti con quelli precedentemente acquisiti. Nel caso di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, mentre il camion sosta sulla pesa viene svolto il controllo radiometrico in conformità alla procedura di controllo radiometrico dei rottami metallici aziendale (IO-01).

Allo scarico nelle zone di conferimento, allorché è possibile esaminare nella sua totalità la partita di rifiuto ricevuta, viene ulteriormente verificato che i rifiuti siano conformi al codice CER indicato nel formulario e che le caratteristiche, apprezzabili visivamente, corrispondano a quelle delle tipologie di appartenenza.

GARANZIE FINANZIARIE

La garanzia finanziaria agli atti n. 444102 del 31.01.2014 emessa dalla società assicurativa Elba Assicurazione S.p.A. e relative appendici riporta la scadenza al 16/7/2019.

OSSERVAZIONI

Rispetto alla comunicazione di inizio attività presentata dalla ditta in data 16/01/2008 e rinnovata in data 12/10/2012, non sono state apportate modifiche qualitative e/o quantitative al rifiuto trattato né modifiche agli impianti che effettuano il recupero dei rifiuti.

In relazione alla presenza delle fasce di rispetto della Roggia Maggiore e della Roggia Vailata si recepisce la prescrizione già indicata dal Servizio Rifiuti volta ad escludere la movimentazione interna dei rifiuti nelle aree interessate dalla fascia di rispetto.

In relazione alla certificazione ISO 14001 si recepiscono le prescrizioni già indicate dal Servizio Rifiuti (trasmissione attestazioni periodiche di rinnovo).

La ditta ha trasmesso l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio datata 7.01.2019.

Si osserva che il Piano d'Emergenza (PGA-021) fornito in allegato alle integrazioni presentate il 08/04/2013, indica un'area dedicata per la sosta del mezzo in caso di controllo radiometrico positivo. Tale area non risulta tuttavia individuata nella planimetria agli atti. Si prescrive di trasmettere entro 30 giorni dalla notifica dell'AUA una planimetria aggiornata con l'individuazione di un'area d'emergenza, destinata all'eventuale stoccaggio dei rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, che deve essere dotata degli opportuni presidi di sicurezza.

L'istruttoria tecnico - amministrativa relativa all'istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rinnovo della comunicazione per l'effettuazione delle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per le seguenti tipologie individuate nell'allegato 1 - sub allegato 1 - del D.M. 5 febbraio 1998 modificato dal D.M. 186/2006:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI INDIVIDUATA NELL'ALL. 1 AL D.M. 5.2.98	CER	ATT. DI RECUPERO	QUANTITATIVO MASSIMO ANNUO	POTENZIALITÀ DEL DEPOSITO
I.1 <i>rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi</i>	150101, 150105, 150106, 200101	R13/R3	44.530 t (pari a 178.120 mc)	60t (pari a 240 mc)



3.1 <i>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa</i>	120102, 120101, 100210, 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 200140, 191202 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299, 120199	R13	2.000 t (pari a 4.000 mc)	30 t (pari a 60 mc)
3.2 <i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</i>	110501, 120103, 120104, 110599, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 e, , limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 120199, 100899	R13	1.000 t (pari a 2.000 mc)	30 t (pari a 60 mc)
6.1 <i>rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici</i>	020104, 150102, 200139, 191204, 170203	R13	2.000 t (pari a 20.000 mc)	6 t (pari a 60 mc)
9.1 <i>scarti di legno e sughero, imballaggi di legno</i>	030101, 150103, 030105, 030199, 170201, 200138, 191207, 200301	R13	2.000 t (pari a 13.333 mc)	9 t (pari a 60 mc)

PRESCRIZIONI:

1. la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso dovrà essere effettuata in conformità sia all'art. 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i. che alla Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015;



2. l'esercizio delle attività di recupero dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05.02.98 e s.m.i.
3. i rifiuti oggetto di esclusiva attività di messa in riserva (R13) dovranno essere avviati ad impianti che completano il ciclo di recupero previsto dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. per ciascuna tipologia di rifiuto;
4. garantire la stabilità dei cumuli di rifiuti/MPS depositati nell'impianto;
5. garantire adeguate modalità di separazione dei rifiuti/MPS;
6. le aree verdi devono essere dotate di cordolature;
7. si richiama l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all'impianto al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse così come riportato nel paragrafo sotto riportato.
8. trasmettere entro 30 giorni dalla notifica dell'AUA una planimetria aggiornata con l'individuazione di un'area d'emergenza, destinata all'eventuale stoccaggio dei rifiuti non conformi all'omologa di accettazione che deve essere dotata degli opportuni presidi di sicurezza.
9. Nelle aree interessate dalla fascia di rispetto della Roggia Vailata e della Roggia Maggiore dovrà essere esclusa la movimentazione interna dei rifiuti.
10. trasmettere le attestazioni periodiche di rinnovo della certificazione ISO 14001 entro 30 giorni dalla loro acquisizione e, nel caso di revoca o decadenza o mancata presentazione nei termini prescritti dalle attestazioni, provvedere entro i successivi 30 giorni ad integrare l'importo della garanzia finanziaria per l'intero valore pari a euro 64.998,80;
11. la ditta è tenuta a garantire il rispetto della normativa prevenzione incendi per gli aspetti applicabili alla stessa in relazione alle specifiche attività svolte, in particolare, se soggetta, dovrà fornire le attestazioni periodiche di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;
12. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
13. Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
14. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
15. l'azienda deve essere dotata di impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24 e di sistemi di rilevazione e allarme;
16. le singole partite di rifiuti in ingresso all'impianto non potranno essere stoccate per più di 6 mesi;

SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU ROTTAMI METALLICI E RIFIUTI

- a. L'azienda deve svolgere l'attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95).
- b. La procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - descrizione della strumentazione utilizzata:
 - tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche
 - periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento
 - solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura



- ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli
 - modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale
 - modalità di svolgimento dei controlli
 - criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica")
 - modalità di registrazione dell'esito dei controlli
 - tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897.
- c. Le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte in procedura che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità
 - individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico
 - azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso
 - criteri e modalità di attivazione dell'EQ da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'EQ
 - valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'EQ
 - indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
- d. Le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse.
- e. L'azienda deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme.

È in ogni caso fatta salva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216 comma 4 del D.Lvo 152/06, ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Il Responsabile del Procedimento	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
- Dott. Ing. Sara Mazza -	
Il Dirigente del Servizio	
- Dott. Claudio Confalonieri -	